

COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 13 DEL 24 LUGLIO 2026

PARERE SULL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE L'ADESIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA

Il sottoscritto Dott. Maurizio Pedullà, Revisore dei conti del Comune di Comun Nuovo, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha esaminato la proposta n. 19 del 15 luglio 2026 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di deliberazione concernente l'adesione del Comune alla "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa", ai fini della consultazione pubblica prevista dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- proposta n. 19 del 15 luglio 2026, nel testo sottoposto all'Organo di revisione;
- visura ordinaria della "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa", estratta dal Registro delle imprese in data 24 luglio 2026;
- atto costitutivo della cooperativa del 13 luglio 2022;
- statuto sociale aggiornato, approvato dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2024;
- regolamento interno della Comunità energetica SUN-FAI, revisione n. 6 del 10 marzo 2025;
- documentazione economico-finanziaria e societaria allegata alla proposta.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'istruttoria è stata svolta con riferimento, in particolare, agli articoli 4, 5, 7, 8 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, agli articoli 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, al D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414, alle disposizioni attuative in materia di autoconsumo diffuso e alle norme del codice civile applicabili alle società cooperative.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 richiede che l'acquisto di una partecipazione in una società già costituita sia sorretto da una motivazione analitica in ordine alla necessità rispetto alle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il medesimo articolo prevede la consultazione pubblica dello schema di atto prima dell'adozione della deliberazione definitiva.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche di acquisire partecipazioni societarie esclusivamente quando strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e ammette, tra l'altro, le partecipazioni in società operanti nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

ESAME DELLA PROPOSTA

1. Oggetto e scansione procedimentale

La proposta sottoposta all'esame del Revisore riguarda l'approvazione dello schema di deliberazione esclusivamente ai fini dello svolgimento della consultazione pubblica. In questa fase sono espressamente esclusi l'acquisto della quota sociale, la sottoscrizione degli atti di adesione e l'assunzione di impegni di spesa.

L'acquisizione della partecipazione è rinviata a una successiva e distinta deliberazione consiliare, da adottarsi dopo la conclusione della consultazione e la valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute. La proposta prevede inoltre che la deliberazione definitiva sia trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

2. Finalità istituzionali e motivazione della scelta

L'atto espone le finalità ambientali, economiche e sociali perseguite mediante l'adesione alla Comunità energetica, individuate nella diffusione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili, nella riduzione della spesa energetica pubblica e privata, nel contrasto alla povertà energetica, nel coinvolgimento dei cittadini e delle imprese e nel rafforzamento della resilienza energetica del territorio.

La proposta dà conto della comparazione tra la costituzione di un nuovo soggetto autonomo, l'adesione a comunità energetiche già esistenti e il ricorso ad altre forme organizzative. L'adesione a SUN-FAI è motivata con la possibilità di inserirsi in una struttura già operativa, di contenere i costi organizzativi e amministrativi e di avviare più rapidamente la configurazione locale insistente sulla cabina primaria di riferimento del Comune.

È inoltre attestato che, nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune, non risultano organismi partecipati che svolgano attività analoghe o sovrapponibili a quelle proprie della Comunità energetica.

3. Verifica della società e dell'assetto organizzativo

La visura camerale estratta il 24 luglio 2026 conferma che la "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa", con sede in Dalmine, codice fiscale e partita IVA 04618600169, è una società cooperativa attiva, costituita il 13 luglio 2022 e iscritta nel Registro delle imprese dal 19 luglio 2022.

La società risulta iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria "altre cooperative", con modello organizzativo di tipo s.r.l. La visura indica un consiglio di amministrazione composto da quattro membri, in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, e conferma l'oggetto sociale comprendente la produzione, la condivisione, la gestione e la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili.

Lo statuto consente espressamente alle amministrazioni comunali e agli enti territoriali di assumere la qualità di soci cooperatori e disciplina le categorie dei soci consumatori, produttori e prosumer, nonché i criteri generali di ripartizione degli incentivi e dei corrispettivi.

4. Profilo economico-finanziario

L'adesione comporterà, soltanto a seguito della deliberazione consiliare definitiva, la sottoscrizione di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 25,00. Il provvedimento in esame non determina pertanto effetti finanziari immediati sul bilancio comunale.

La proposta stabilisce che eventuali oneri ulteriori rispetto alla quota sociale - inclusi tasse di ammissione, sovrapprezzi, contributi, quote annuali, corrispettivi per beni e servizi, trattenute sugli incentivi, riparti di costi di gestione o corrispettivi di recesso - non potranno essere assunti automaticamente e dovranno essere oggetto di preventiva valutazione e autorizzazione da parte del Consiglio comunale.

L'atto richiama il piano economico-finanziario delle attività e rappresenta la necessità di verificare periodicamente i risultati economici, patrimoniali e finanziari della cooperativa, nonché i benefici effettivamente conseguiti dal Comune e dalla collettività.

5. Ruolo del Comune, affidamenti e monitoraggio

Il Comune, ove l'adesione sia perfezionata, assumerà inizialmente il ruolo di socio consumatore, ferma la possibilità di valutare con successivo atto consiliare l'eventuale assunzione del ruolo di prosumer.

La proposta precisa che la partecipazione alla cooperativa non costituisce titolo per affidamenti diretti di servizi, forniture, progettazioni o lavori, i quali restano assoggettati alla disciplina dei contratti pubblici e alle disposizioni applicabili alle società a partecipazione pubblica.

È prevista una verifica almeno annuale del numero degli utenti aderenti, della potenza installata, dell'energia condivisa, dei benefici economici conseguiti, dell'equilibrio economico-patrimoniale della cooperativa e del permanere dei requisiti normativi. Tale monitoraggio è coerente con gli obblighi di ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

SINTESI DELLE VERIFICHE

Profilo esaminato	Esito
Consultazione pubblica	Lo schema è approvato ai soli fini della consultazione; l'adesione definitiva è rinviata a un successivo atto consiliare.
Finalità istituzionali	Coerenti con gli obiettivi di transizione energetica, tutela ambientale, riduzione dei costi e contrasto alla povertà energetica.
Assetto societario	Società cooperativa attiva, a mutualità prevalente, con modello organizzativo di tipo s.r.l. e organi amministrativi in carica.
Impatto sul bilancio	Nessun impegno di spesa nella fase attuale; quota nominale prevista pari a euro 25,00 in sede di eventuale adesione definitiva.
Oneri ulteriori	Subordinati a preventiva valutazione e autorizzazione del Consiglio comunale.
Monitoraggio	Previsto con cadenza almeno annuale sui risultati della configurazione e sulla sostenibilità della partecipazione.

PARERE

Alla luce della documentazione esaminata, della natura preliminare del provvedimento, della motivazione esposta nella proposta e dell'assenza di effetti finanziari immediati sul bilancio dell'Ente, il Revisore rileva che non emergono elementi ostativi all'approvazione dello schema di deliberazione da sottoporre a consultazione pubblica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta n. 19 del 15 luglio 2026, concernente l'approvazione dello schema di deliberazione per l'adesione del Comune di Comun Nuovo alla "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa", ai fini della consultazione pubblica prevista dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Monza, 24 luglio 2026

Il Revisore dei conti
Dott. Maurizio Pedullà